

COMUNE DI COGOLETO

Città Metropolitana di Genova

Via Rati 66 - Tel. 010/91701 - C.F. 80007570106 - P.I. 00845470103

Prot. 6567

Ordinanza n. 18

ORDINANZA SINDACALE, CONTINGIBILE E URGENTE, ADOTTATA PER FRONTEGGIARE EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020:

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020»;

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanita' il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanita' pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale e regionale;

Vista l' ordinanza del Ministero della Salute 20 marzo 2020 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell' emergenza epidemiologica da COVID 19, applicabili sull'intero territorio nazionale"

Vista l' ordinanza numero 9/2020 "ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell' emergenza epidemiologica da COVID-19 relative allo spostamento di persone fisiche (art. 1 lett a)del DPCM 8.3.2020 e art. 1 comma 1 DPCM 9.3.2020) la quale, tra l'altro, dispone che i Sindaci dei Comuni Liguri individuino i luoghi ritenuti idonei a potenziali assembramenti ai sensi dell' art. 1 comma 2 del DPCM 9 marzo 2020, nei quali, nel periodo tra le ore 00,00 di sabato 21 marzo 2020 e le ore 24.00 di venerdì 3 aprile 2020, saranno vietati la presenza e gli spostamenti di persone fisiche , secondo le modalità e nell' arco temporale stabilito dai sindaci stessi con proprie ordinanze

Dato atto che:

- l'articolo 50, comma 5 del d.lgs. n. 267/2000, prevede che "in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale";
- le azioni da realizzare benché extra ordinem devono conservare il puntuale rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e non ledere o compromettere diritti costituzionalmente protetti, se non entro il limite della protezione di equivalenti diritti costituzionalmente tutelati;
- scopo della presente ordinanza è la tutela di quanto previsto dall'articolo 32 della Costituzione, a norma del quale: "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività";
- il fine da realizzare consiste nella attivazione di misure contingibili e urgenti per il contenimento e la riduzione del pericolo per la salute pubblica,

Ritenuto:

- sussistente: l'attualità del pericolo, in relazione alla tempistica delle comunicazioni; l'urgenza, in relazione alla dedotta indifferibilità dell'intervento; la contingibilità, in relazione alla circostanza che il provvedimento in adozione perde la sua efficacia una volta che sia venuta l'emergenza epidemiologica presente su tutto il territorio nazionale;
- sussistente il potere di emanare la presente ordinanza contenenti misure eccezionali in forza della normativa nazionale e regionale richiamata;

In forza dei poteri attribuiti dal comma 5 dell'articolo 50 del d.lgs. n. 267/2000

ORDINA

- il divieto di transito pedonale e veicolare nella passeggiata a mare e nel litorale marino latistante la SS1-Via Aurelia tratto compreso nel territorio comunale salve comprovate e necessitate esigenze previo consenso degli organi di Polizia preposti al controllo;
- 2.l' interdizione al transito e alla fruizione di tutti i parchi e giardini pubblici, aperti al pubblico e privati ubicati sul territorio comunale ivi compresi le aree di accesso agli stessi;
- 3. la chiusura delle aree cani su tutto il territorio comunale;
- 4. il divieto di utilizzo e fruizione delle panchine o sedute comunque denominate collocate su tutto il territorio comunale;
- 5. il divieto di svolgere attività ludica o ricreativa all' aperto; l'attività motoria, anche in compagnia di animali da affezione, è consentita esclusivamente in prossimità dell'abitazione di dimora abituale e non oltre cento metri da essa purchè venga rispettata la distanza interpersonale di almeno un metro;

AVVERTE

- 1. che, salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza è sanzionata sulla base della normativa vigente;
- 2. che la presente ordinanza cesserà di produrre effetti al termine dell'emergenza epidemiologica;

MANDA

alle forze di Polizia dello Stato e alla Polizia Locale per le verifiche e controlli di ottemperanza alla presente ordinanza.

COMUNICA

Il presente provvedimento diventa efficace con la pubblicazione all'albo pretorio e viene trasmesso alla Prefettura di Genova

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni dalla data di affissione all'albo pretorio o dalla successiva data di notifica. Nel termine di 120 giorni, decorrenti dalla medesima data, è possibile proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Cogoleto, 21.3.2020

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dr.ssa Corsaro Raffaella

2